

dossier

XIX Legislatura

11 marzo 2024

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

D.L. n. 4/2024 - A.C. 1759-A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451- studi1@senato.it - ~~X~~ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 216/3



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Attività produttive

Tel. 066760-9574 st_attprod@camera.it ~~X~~ - [@CD_attProd](https://www.instagram.com/CD_attProd)

Progetti di legge n. 239/3

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione (<i>Abrogazione e salvezza degli effetti del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9</i>).....	3
Articolo 1 (<i>Disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali</i>)	6
Articolo 2 (<i>Disposizioni in materia di utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142</i>)	16
Articolo 2-bis (<i>Fondo di garanzia PMI</i>).....	18
Articolo 2-ter (<i>Fondo contribuito in conto interesse per le imprese dell'indotto</i>)	23
Articolo 2-quater, commi 1-3 (<i>Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva</i>).....	25
Articolo 2-quater, comma 4 (<i>Svincolo dell'avanzo di amministrazione delle Regioni per misure di sostegno alle imprese</i>)	29
Articolo 2-quinquies (<i>Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica</i>)	31
Articolo 3, commi 1 e 2 (<i>Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria</i>)	39
Articolo 3, commi 2-bis e 2-ter (<i>Proroga indennità lavoratori aree crisi industriale complessa della Sicilia</i>)	42
Articolo 4 (<i>Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria</i>)	43
Articolo 4-bis (<i>Misure in materia di amministrazione straordinaria</i>)	47
Articolo 4-ter (<i>Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale</i>)	50
Articolo 4-quater (<i>Modifica all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84</i>)	54
Articolo 5 (<i>Entrata in vigore</i>)	55

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione (Abrogazione e salvezza degli effetti del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9)

L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, con salvezza degli effetti.

La disposizione, **introdotta al Senato**, prevede l'abrogazione del [decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9](#), recante “Disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria” (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio, n. 27 ed entrato in vigore il 3 febbraio 2024).

Dispone che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano **fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici** dispiegatisi in tempo di sua vigenza.

Al contempo, le modifiche **introdotte al Senato** recano puntuali disposizioni aggiuntive al corpo del decreto-legge n. 4 del 2024 in esame, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge di cui si propone l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni. In altri termini, il decreto-legge n. 9 risulta 'a perdere' ai fini della sua puntuale conversione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento altro, relativo alla conversione del decreto-legge n. 4 in esame.

Si segnala, peraltro, che le suddette disposizioni aggiuntive sono state oggetto di modifiche, rispetto al testo vigente del decreto-legge n. 9, nel **corso dell'esame al Senato** del decreto-legge n. 4.

Per quanto concerne il contenuto delle disposizioni in parola, v. le schede di lettura relative agli articoli da 2-*bis* a 2-*quinqüies*.

Decreti-legge abrogati da altro decreto-legge con salvezza di effetti (in ordine cronologico). XIX legislatura

D.L. 20 ottobre 2022, n. 153. “Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti”.

Publicato nella G.U. 21 ottobre 2022, n. 247. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 17 novembre 2022, n. 175¹, a decorrere dal 18 novembre 2022, con salvezza degli effetti.

D.L. 23 novembre 2022, n. 179. “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici”

¹ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Publicato nella G.U. 23 novembre 2022, n. 274. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 13 gennaio 2023, n. 6², a decorrere dal 18 gennaio 2023, con salvezza degli effetti.

D.L. 11 gennaio 2023, n. 4. “Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici”.

Publicato nella G.U. 11 gennaio 2023, n. 8. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 febbraio 2023, n. 14³, a decorrere dal 28 febbraio 2023, con salvezza degli effetti.

D.L. 28 giugno 2023, n. 79. “Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi”.

Publicato nella G.U. 28 giugno 2023, n. 149. L'articolo 1 del decreto-legge è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 26 luglio 2023, n. 95⁴, a decorrere dal 28 luglio 2023, con salvezza degli effetti. L'articolo 2 del decreto-legge medesimo è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 10 agosto 2023, n. 112⁵, a decorrere dal 17 agosto 2023, con salvezza degli effetti.

D.L. 5 luglio 2023, n. 88. “Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023”.

Publicato nella G.U. 5 luglio 2023, n. 155. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 31 luglio 2023, n. 100⁶, a decorrere dal 1° agosto 2023, con salvezza degli effetti.

D.L. 31 agosto 2023, n. 118. “Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico”.

Publicato nella G.U. 31 agosto 2023, n. 203. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 9 ottobre 2023, n. 136, a decorrere dal 10 ottobre 2023, con salvezza degli effetti.

Si ricorda che la prassi della confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza ha formato oggetto di attenzione, insieme con altri aspetti della decretazione d'urgenza, nella lettera del Presidente della Repubblica del 23 luglio 2021⁷, indirizzata ai Presidenti delle Camere e del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda inoltre che, in base all'art. 77, comma terzo, della Costituzione, i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio, se non convertiti in legge entro sessanta giorni

² “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.

³ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”.

⁴ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”.

⁵ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”.

⁶ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

⁷ Consultabile sul sito web istituzionale della Presidenza della Repubblica, alla pagina <https://www.quirinale.it/elementi/59260>.

dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare on legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Nel corso della medesima XVIII legislatura, nella seduta della Camera dei deputati del [20 gennaio 2021](#), nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato l'ordine del giorno 9/2835-A/10 il quale impegna il Governo “ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”. Successivamente, nella seduta del [23 febbraio 2021](#) della Camera, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (“proroga termini”) il Governo ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno 9/2845-A/22. Tale ordine del giorno impegna il Governo “a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10”.

Si rammenta che nella XVIII legislatura sono decaduti 41 decreti-legge perché non sono stati convertiti nei tempi previsti o perché sono stati abrogati; il contenuto di questi decreti-legge è però confluito, con emendamenti approvati nel corso dell'iter parlamentare, in altri provvedimenti.

Articolo 1

(Disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali)

L'articolo 1, comma 1 consente, nei casi di **società partecipate** direttamente o indirettamente **da amministrazioni pubbliche statali**, ai soci che detengano **almeno il 30 per cento delle quote** societarie di ottenere **l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale**, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita nel caso di società partecipate dallo Stato, al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento). Dalla data di presentazione dell'istanza, fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria o al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dal decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l'avvio della composizione negoziata, si prevede l'archiviazione della relativa domanda.

Al Senato sono stati inseriti due nuovi commi. Il nuovo **comma 1-bis** interviene sul programma dell'amministrazione straordinaria, prevedendo che esso possa riguardare, in via alternativa alla cessione dei complessi aziendali, la **cessione dei contratti o dei diritti**, anche di natura obbligatoria, **aventi a oggetto**, in tutto o in parte, gli stessi **complessi aziendali**.

Il **comma 1-ter** dispone che, **a seguito** dell'**ammissione** immediata alla procedura di **amministrazione straordinaria** di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, il **commissario straordinario**, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il **piano industriale** al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 347/2003, in materia di **accesso all'amministrazione straordinaria da parte di grandi imprese in stato di insolvenza**.

L'**amministrazione straordinaria** è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con **finalità conservative** del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. La disciplina è contenuta nel **D.lgs. 8 luglio 1999 n. 270, c.d. "legge Prodi-bis"** e nel D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "legge Marzano").

Rispetto alla **procedura ordinaria** di ammissione all'amministrazione straordinaria delineata nel D.lgs. n. 270/1999⁸, il D.L. n. 347/2003 ha previsto una **procedura speciale, di ammissione immediata** – c.d. accesso diretto – all'amministrazione straordinaria, operante, ai sensi di quanto previsto dall'**articolo 1** del decreto-legge, per imprese⁹, con **almeno 500 lavoratori** subordinati e **debiti** per un **ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni** di euro¹⁰. Tale disciplina speciale, adottata per far fronte al *crack* Parmalat, è stata ripetutamente modificata e implementata, anche per consentirne l'applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e, in particolare, **Ilva** (si veda, in proposito il *box* contenuto nella scheda riportata più avanti).

Appare opportuno segnalare che, per **quanto non diversamente disposto** dal D.L. n. 347/2003, trova applicazione la disciplina ordinaria di cui al **D.lgs. n. 270/1999**.

Quanto specificamente all'**accesso immediato**, la disciplina speciale contenuta nell'**articolo 2, comma 1**, del D.L. 347/2003 dispone che l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 possa richiedere l'ammissione alla procedura al Ministro delle imprese e del *made in Italy* (presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale competente). Ai sensi del **comma 2**, il Ministro, valutata la sussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti occupazionali e debitori richiesti, può procedere immediatamente, con proprio decreto, all'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario (che assume dunque *ab initio* l'amministrazione dell'impresa).

Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, nonché per le **imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (c.d. D.L. Ilva)**,

⁸ Il **D.lgs. n. 270/1999** prevede una procedura a **struttura bifasica** secondo la quale il Tribunale dispone l'**ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria** (fase cd. giudiziale), **previa verifica** dei presupposti, tra i quali, in particolare, le prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale (fase cd. di osservazione). L'ambito dei soggetti ammessi alla procedura viene circoscritto alle imprese, anche individuali, soggette al **D.lgs. n. 14/2019, Codice della crisi e dell'insolvenza** e in possesso dei seguenti requisiti: un numero di lavoratori subordinati non inferiore alle 200 unità (inclusi quelli che eventualmente fruiscono del trattamento di integrazione guadagni); debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio (articolo 2); presenza di concrete prospettive di recupero da realizzarsi, alternativamente, mediante "la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno" ("programma di cessione dei complessi aziendali") ovvero "tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni" ("programma di ristrutturazione") (articolo 27).

⁹ Si deve trattare di imprese soggette alle disposizioni sulla **liquidazione giudiziale (D.lgs. n. 14/2019, Codice della crisi e dell'insolvenza)** in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria o il programma di cessione dei complessi aziendali (di cui all'articolo 27, comma 2, lettere *b*) e *a*), del D.lgs. n. 270/1999).

¹⁰ Il D.L. n. 347/2003 ha, in sostanza, introdotto una semplificazione dell'ammissione alla procedura conservativa con un rafforzamento dei poteri riconosciuti all'autorità amministrativa e specifiche **funzioni del commissario straordinario** (o dei commissari, fino a tre, nei casi di particolare complessità). Si consideri che, **per quanto non disposto diversamente** dal D.L. n. 347/2003, **si applicano le norme relative alla procedura ordinaria**, di cui al **D.lgs. n. 270/1999**, in quanto compatibili,

L'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270/1999, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.

In particolare, **l'articolo 1, comma 1** del decreto-legge in esame sostituisce il quarto periodo dell'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 347/2003, introdotto dall'articolo 2, comma 1 del D.L. n. 2/2023.

Prevede, in particolare, che, nei casi di **società partecipate** direttamente o indirettamente **da amministrazioni pubbliche statali**, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, **l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale**, può avvenire, **su istanza dei soci** che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il **30 per cento** delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per richiedere al Ministro delle imprese e del *Made in Italy* l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di ammissione entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti.

Rispetto al testo previgente, si attribuisce la facoltà di richiedere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria anche ai soci privati che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie.

La **relazione illustrativa** precisa che, abilitando non solo il socio pubblico, ma qualsiasi socio, anche privato, si intende favorire la risoluzione dei conflitti endosocietari in ordine a decisioni che riguardano l'insolvenza e che incidono, in ragione delle rilevanti dimensioni dell'impresa (almeno 500 dipendenti) e degli indici di insolvenza (almeno 300 milioni di debiti), sulla continuità produttiva e sull'occupazione, privilegiando (questa la scelta del legislatore) uno strumento – quello dell'amministrazione straordinaria immediata – che consente la continuità di esercizio e contempla modalità procedimentali maggiormente ispirate alla conservazione, anche tramite la cessione dei compendi aziendali, piuttosto che alla liquidazione.

Inoltre, la novella introduce ulteriori disposizioni, sempre all'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 347/2003, volte a **interdire**, dalla data di presentazione dell'istanza di accesso all'amministrazione straordinaria da parte dei soci e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello

stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1 del D.L. n. 347/2003 per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria:

- la presentazione al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa della **domanda di nomina di un esperto** che agevoli le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (ossia la domanda di **composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa** di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14),
- la presentazione o la prosecuzione di **domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza** disciplinati dallo stesso decreto legislativo n. 14 del 2019.

Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto per la composizione negoziata della crisi d'impresa, la relativa **domanda è archiviata**.

La **relazione illustrativa** chiarisce che, con l'intervento normativo in esame, si vuole evitare che gli ordinari strumenti previsti dal codice della crisi, rimasti nella disponibilità degli organi di governo societario, siano utilizzati, a fini dilatori, ovvero per postergare l'accertamento dell'insolvenza e paralizzare l'iniziativa del socio di minoranza qualificata finalizzata all'ammissione all'amministrazione straordinaria.

D.L. 23 dicembre 2003, n. 347

(Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato).

Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 4/2024
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria)</p>
<p>1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

D.L. 23 dicembre 2003, n. 347**(Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato).****Testo previgente****Modificazioni apportate dall'art. 1 del
D.L. 4/2024**

decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27.

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura. Nei casi di società partecipate **dallo Stato**, ad eccezione di quelle **quotate**, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza **del socio pubblico che detenga**, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando **il socio stesso abbia** segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura. Nei casi di società partecipate **direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali**, ad eccezione di quelle **emittenti azioni quotate su mercati regolamentati**, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza **dei soci che detengano, anche congiuntamente**, direttamente o indirettamente, almeno il 30

D.L. 23 dicembre 2003, n. 347

(Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato).

Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 4/2024
cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo, ricorrendo i suddetti requisiti , abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni.	per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, non può essere proposta la domanda prevista dall'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto prevista dall'articolo 12 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda è archiviata.

Il **comma 1-bis**, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica l'**articolo 27 del D.lgs. n. 270/1999**, il quale, al comma 1, indica – quale **condizione** per l'ammissione delle imprese insolventi all'amministrazione straordinaria – la presenza di concrete prospettive di recupero e al **comma 2** dispone che, tale risultato deve potersi realizzare, alternativamente:

- a) mediante “la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno” (“**programma di cessione dei complessi aziendali**”);
- b) “tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni” (“**programma di ristrutturazione**”);

b-*bis*) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti").

Il comma 1-*bis* interviene in particolare sulla lettera *a*) del comma 2 del citato articolo 27, prevedendo che il **programma di cessione** possa riguardare, in via alternativa ai complessi aziendali, i **contratti o i diritti**, anche di natura obbligatoria, **aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali**.

Si rammenta in questa sede che, ai sensi **dell'articolo 56, comma 1, del D.lgs. n. 270/1999**, il **programma** deve indicare:

- a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
- b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
- c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
- d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione;

d-*bis*) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.

Ai sensi del **comma 2** del medesimo articolo 56, **se è adottato l'indirizzo della cessione** dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le **modalità della cessione**, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.

Un **ulteriore comma 1-ter**, inserito al Senato, dispone che, **a seguito dell'ammissione** immediata alla procedura di **amministrazione straordinaria** di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, il **commissario straordinario**, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il **piano industriale** al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

• *L'amministrazione straordinaria e la cessione degli impianti di Ilva*

Con **[Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015](#)**, **Ilva s.p.a.** è stata ammessa alla **procedura di amministrazione straordinaria** a norma dell'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 347/2003 (conv. in legge n. 39/2004, c.d. "legge Marzano"); ai sensi dell'articolo 4 del medesimo D.L., la società è stata dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano.

Con successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico del 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015 e con D.M. 5 dicembre 2016 sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e dichiarate insolventi con sentenze del Tribunale di Milano ai sensi del citato D.L. n. 347/2003, una serie di **società** facenti parte del **gruppo societario**: Ilva Servizi Marittimi s.p.a.; Ilvaform s.p.a.; Innse Cilindri S.r.l.; Sanac s.p.a.;

Taranto Energia s.r.l.; Socova s.a.s.; Tillet s.a.s. Partecipazioni industriali s.p.a. (già Riva Fire s.p.a. in liquidazione). Sono stati nominati i medesimi commissari straordinari nominati per Ilva s.p.a.

Ilva s.p.a. dunque, in ragione dei suoi requisiti dimensionali occupazionali e di indebitamento, è stata assoggettata, e così le sopra citate altre società del gruppo, alla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria (cd. accesso diretto) di cui al D.L. n. 347/2003 (si rinvia [qui](#), al sito del Gruppo Ilva in a.s.).

Secondo quanto poi disposto dall'articolo 2, comma 1 del D.L. n. 1/2015 ([qui](#) il dossier sul testo come modificato dalla legge di conversione), l'ammissione di Ilva s.p.a. alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria ha determinato la cessazione dalla carica del commissario straordinario del governo disposto con D.L. n. 61/2013 ([qui](#) il dossier sul testo come modificato dalla legge di conversione) per lo svolgimento delle azioni di bonifica ambientale.

L'organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è, dunque, **subentrato** anche nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal **Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di Ilva** approvato con [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#) e modificato con [D.P.C.M. 29 settembre 2017](#).

Il comma 6 del citato articolo 2 del D.L. n. 1/2015 ha introdotto il cosiddetto “scudo penale”, prevedendo che le **condotte** poste in essere **in attuazione del Piano** delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria **non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa** del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. L'esclusione della responsabilità penale o amministrativa è stata poi estesa dall'articolo 1 del D.L. n. 98/2016 all'affittuario o acquirente fino al termine ultimo per l'attuazione del piano.

In ragione della peculiare situazione di Ilva, infatti, le operazioni inerenti la cessione dei beni aziendali, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria sono state strettamente connesse, soprattutto a seguito dell'adozione del D.L. n. 98/2016 ([qui](#) il dossier sul testo come modificato dalla legge di conversione), alla realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria contenute nel Piano ambientale. Dicasi al riguardo che – ai sensi della normativa vigente – il termine del programma dei commissari straordinari è coinciso con il termine di ultimazione del Piano ambientale di Ilva (da ultimo stabilito al 23 agosto 2023). In questo lasso di tempo, le attività dei commissari e le attività del soggetto gestore promissario acquirente si intersecano.

Quanto alla **cessione dei beni aziendali**, in data 5 giugno 2017, è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*) il decreto che autorizza i Commissari straordinari a procedere alla **aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo Ilva s.p.a ad Am Investco Italy s.r.l, società controllata dalla società indiano lussemburghese ArcelorMittal**. L'offerta di Am Investco Italy S.r.l. ha previsto la realizzazione entro il 2023 degli interventi rientranti nel piano ambientale.

AM InvestCo Italy, società controllata da ArcelorMittal, ha quindi sottoscritto, il 28 giugno 2017, un contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d'azienda Ilva.

Successivamente a tale data, con D.L. n. 34/2019 ([qui](#) il dossier sul testo come modificato dalla legge di conversione), la **norma sul cosiddetto scudo penale è stata**

modificata in senso restrittivo ed è stato stabilito un termine finale alla sua applicazione al 6 settembre 2019.

In seguito, l'investitore **ArcelorMittal** ha reso nota la propria intenzione di rescindere l'accordo e provvedere al **deconsolidamento** della partecipazione di AmInvestCo.

Per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società Ilva s.p.a., il **decreto legge n. 103/2021** ([qui](#) il dossier sul testo come modificato dalla legge di conversione) **ha autorizzato** l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - **Invitalia, a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci nel limite massimo di 705 milioni di euro** (articolo 3, comma 4-*bis*).

Il 14 aprile 2021, **Invitalia**, su incarico del Governo italiano, **ha quindi sottoscritto**, con i contributi assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze, **azioni ordinarie per un importo di 400 milioni di euro** e, a seguito dell'adesione all'aumento di capitale, **ha acquisito una partecipazione del 38%** del capitale sociale (cui corrisponde il 50% dei diritti di voto) di **AM InvestCo Italy**, che ha assunto la denominazione "**Acciaierie d'Italia Holding s.p.a.**".

Con il D.L. n. 115/2022 ([qui](#) il dossier sul testo come modificato dalla legge di conversione) **Invitalia** è stata poi **autorizzata a sottoscrivere ulteriori aumenti di capitale o diversi strumenti**, comunque idonei al **rafforzamento patrimoniale**, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro per l'anno 2022 (art. 30, co. 1).

Ulteriori disposizioni volte a sostenere le imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e, in particolare, la decarbonizzazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Ilva, erano state approvate con D.L. n. 21/2022 (si veda, in particolare, l'articolo 10; [qui](#) il dossier sul testo come modificato dalla legge di conversione).

Il **closing dell'acquisto** (e, dunque, il **termine del periodo di affitto**) da parte di **AM InvestCo** dei rami d'azienda Ilva, inizialmente previsto al 31 maggio 2022, è stato **prorogato al 31 maggio 2024**, al fine di consentire a Ilva di chiedere la revoca dei provvedimenti giudiziari che gravano sullo stabilimento di Taranto.

Durante la legislatura in corso, il **decreto-legge n. 2/2023** ([qui](#) il dossier al testo come modificato dalla legge di conversione n. 17/2023) ha:

- precisato le **operazioni per il rafforzamento patrimoniale** di Ilva che Invitalia è autorizzata a porre in essere ai sensi del D.L. n. 142/2019; esse devono essere eseguite secondo **logiche, criteri e condizioni di mercato** e possono consistere in **finanziamenti in conto soci che si convertono** in aumento di capitale sociale **su richiesta** di Invitalia stessa (art. 1);

- previsto che **continuino ad applicarsi per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale** le **norme** del cosiddetto "scudo penale", secondo le quali le **condotte** poste in essere in base al medesimo Piano **non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa** del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi delegati (art. 8);

- introdotto disposizioni volte a garantire la **continuità** delle attività delle **imprese dichiarate di interesse strategico nazionale** qualora siano contestati **reati** o altre violazioni di legge e in caso di **sequestro** degli impianti (artt. 5 e 6);

Ulteriori disposizioni, volte a garantire la continuità delle attività in caso di **confisca** degli impianti o delle infrastrutture di Ilva, sono state introdotte dall'articolo *9-bis*, comma 1, del D.L. n. 69/2023 ([qui](#) il dossier sul testo come modificato dalla legge di conversione).

- disposto che chiunque agisca per dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale, non sia punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento (art. 7);

Successivamente, il citato articolo *9-bis* del D.L. n. 69/2023 ha precisato che tale norma si applica anche in relazione agli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di Ilva s.p.a.

- modificato la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui all'articolo 2 del D.L. n. 347/2003, prevedendo l'ammissione immediata ai sensi del D.L. n. 347/2003 su iniziativa del socio pubblico con almeno il 30% delle azioni, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (art. 2). Quest'ultima norma è stata modificata dall'articolo 1 del decreto-legge in esame.

In data **20 febbraio 2024**, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha informato ([qui il comunicato](#)) che con decreto del Ministro **Acciaierie di Italia s.p.a.** è stata ammessa, **con decorrenza immediata**, alla procedura di **amministrazione straordinaria**. È stato nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo Quaranta. Il decreto ministeriale segue l'istanza del 18 febbraio 2024, con cui Invitalia, il socio pubblico di AdI titolare del 38% del capitale, ha richiesto al Ministero l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a. ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4/2023, qui in esame.

In data **29 febbraio 2024**, la sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha **dichiarato lo "stato di insolvenza" per Acciaierie d'Italia s.p.a.**, aderendo così alla richiesta del socio pubblico di minoranza Invitalia e del commissario straordinario.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142)

L'articolo 2 consente al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di **concedere, previa richiesta motivata del commissario straordinario**, uno o più **finanziamenti** a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel **limite massimo di 320 milioni** di euro per l'anno **2024**, in favore delle **società** che gestiscono gli **impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A.**, qualora le stesse siano **ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria**, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di **continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro**.

La norma in esame **modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019**, per effetto del quale, tra l'altro, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia è stata autorizzata a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale (comma 1-ter) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2012, nel limite massimo di 705 milioni di euro.

L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2012, qualifica come "stabilimenti di interesse strategico nazionale" tutti gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. a norma dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 207. Tale norma prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possa autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato "di interesse strategico nazionale", per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi, a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. La suddetta autorizzazione ministeriale è in ogni caso subordinata alle condizioni che lo stabilimento occupi almeno 200 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione salariale, da almeno un anno e che vi sia un'assoluta necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione.

Con la novella in esame viene inserito nell'articolo citato il nuovo **comma 1-sexies**, che, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di **continuità produttiva e aziendale**, indispensabile a **preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A.** e assicurare la **salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro**, nel caso in cui le **società** che gestiscono gli impianti anzidetti siano **ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria**, **consente** al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di **concedere** uno o più **finanziamenti** a titolo oneroso della durata

massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **finanziamento** deve prevedere l'applicazione di un **tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato** ed è soggetto a **restituzione**, per capitale e interessi, **in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura di amministrazione straordinaria** anche in deroga all'articolo 222 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019), recante la disciplina dei crediti prededucibili. Per effetto delle modifiche approvate al Senato è stato specificato che il finanziamento è **concesso con decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, **previa richiesta motivata del commissario straordinario**.

Il comma 2 prevede la **copertura** degli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024, alla quale si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui al citato articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 142 del 2019 (vedi *supra*).

Articolo 2-bis **(Fondo di garanzia PMI)**

L'articolo 2-bis – inserito al Senato – riconosce **condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle micro, piccole e medie imprese** che incontrano difficoltà di accesso al credito **a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti** che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (L. n. 231/2012), **ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024.**

L'articolo 2-bis traspone nel decreto legge, **con talune modifiche**, quanto già disposto dall'articolo 1 del D.L. n. 9/2024; provvedimento, quest'ultimo, che viene contestualmente abrogato dall'articolo 1, comma 1-bis del disegno di legge di conversione.

Delle modifiche apportate al vigente articolo 1 del D.L. n. 9/2024, si darà conto nel testo della scheda di lettura che segue.

L'articolo 2-bis riconosce **condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle micro, piccole e medie imprese** – come definite dall'allegato 1 del reg. (UE) 651/2014 – che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di **imprese committenti** che **gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale** ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012, **c.d. D.L. Ilva** (L. n. 231/2012) e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al **3 febbraio 2024.**

L'allegato I del regolamento 651/2014/UE – che dichiara alcune **categorie di aiuti compatibili** con il mercato interno **esentandole dall'obbligo di notifica** preventiva alla Commissione UE, c.d. **GBER** – definisce, all'articolo 1, impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

Definisce poi, all'articolo 2, come PMI, le imprese che occupano **meno di 250 persone**, il cui **fatturato** annuo non supera i **50 milioni di euro** oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In questo ambito definisce:

- **piccola impresa** un'impresa che occupa **meno di 50 persone** e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo **non superiori a 10 milioni;**
- **micro-impresa** un'impresa che occupa **meno di 10 persone** e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 2 milioni.**

In particolare, ai sensi del **comma 1**, la **garanzia** del Fondo di garanzia PMI è concessa **a titolo gratuito**, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:

- a) dell'**80 per cento** dell'importo del finanziamento, nel caso di **garanzia diretta;**

b) del **90 per cento** del finanziamento garantito dal garante di primo livello, nel caso di **riassicurazione**.

Sono ammesse **anche** le **PMI** che, secondo le vigenti condizioni di ammissibilità, non sarebbero ammesse, in quanto rientranti **nella fascia 5** del modello di valutazione del Fondo (parte IX delle disposizioni operative di cui al D.M. del 30 giugno 2023 – sul punto si rimanda al *box* ricostruttivo della disciplina del Fondo riportato più avanti).

La garanzia del Fondo – dispone il comma 1 – è **concedibile** a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge, dunque, a decorrere **dal 3 febbraio 2024 fino** alla **chiusura** della procedura di **amministrazione straordinaria**.

Lo stesso comma 1 prescrive – quale condizione essenziale per l'accesso alla garanzia del Fondo – che **l'impresa committente** sia **ammessa alla procedura** di amministrazione straordinaria **in data successiva** al 3 febbraio 2024.

Il **comma 2** dispone una ulteriore condizione per l'accesso alla garanzia del Fondo: le PMI devono aver prodotto, in un **periodo non risalente oltre cinque esercizi** - anziché due esercizi come invece previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 9/2024 - **precedenti** la data di presentazione della richiesta di garanzia, **almeno il 35%** (anziché il 50%) del fatturato **medio complessivo** (viene qui specificato) **nei confronti del committente** sottoposto alle procedure di amministrazione straordinaria.

A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro, **attestante la sussistenza**, alla data della richiesta di garanzia, del requisito di cui sopra.

Ai sensi del **comma 3**, alla **copertura** degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni al 3 febbraio 2024, assegnate alla **riserva** del Fondo di garanzia istituita ai sensi del **D.M. 17 ottobre 2016**.

Eventuali **maggiori oneri** che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e **fino** all'importo massimo di **30 milioni**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel rinviare più diffusamente al *box* successivo quanto alla disciplina generale del Fondo di garanzia PMI, si rileva qui che la normativa analoga a quella ora in esame, introdotta dall'**articolo art. 2-bis D.L. n. 1/2015 a sostegno alle imprese fornitrici di Ilva**, attraverso la costituzione di una apposita riserva presso il Fondo

di garanzia PMI, che, per quanto libera da impegni, viene utilizzata a copertura della nuova norma qui introdotta.

In particolare, l'articolo 2-*bis* del D.L. n. 1/2015 ha disposto la costituzione di una **riserva – fino a un importo di 35 milioni di euro** – a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI per sostenere l'accesso al medesimo fondo delle PMI fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società gestrici almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del succitato D.L. 207/2012 (c.d. D.L. Ilva) assoggettate ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai suddetti requisiti.

In attuazione, il **D.M. 17 ottobre 2016** ha definito specifici criteri di accesso al Fondo di garanzia da parte delle citate PMI fornitrici o creditrici di ILVA. Il decreto ha in primo luogo previsto la costituzione dell'apposita quota di riserva – pari a euro 35 mila euro. Ha altresì previsto che alla richiesta di accesso al fondo fosse allegata, a pena di esclusione, una attestazione che la PMI beneficiaria è fornitrice o creditrice. La percentuale di garanzia diretta e di controgaranzia del Fondo sulle operazioni finanziarie da concedere alle PMI beneficiarie è stata fissata, per entrambe, nella misura massima dell'80%, fino all'importo massimo garantito dal Fondo di euro 2,5 milioni, senza alcun onere o spesa e a condizione che sulle operazioni finanziarie assistite dal Fondo non venisse acquisita dai finanziatori nessun'altra garanzia reale, bancaria, personale o assicurativa.

Al decreto è seguita la [circolare operativa n. 1/2017](#) del MedioCredito Centrale, che ha dato indicazione dell'entrata in vigore, il **27 gennaio 2017**, e per un massimo di **12 mesi**, delle modifiche alle disposizioni operative (DO) del Fondo relative ai criteri di accesso delle citate PMI, specificando che il loro fatturato dovesse essere costituito per almeno il 50%, per due esercizi anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, da forniture di beni e servizi a imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

La **relazione tecnica** rappresenta che, tenuto conto della previsione attuale dell'importo complessivo che sarà garantito dal **Fondo** per l'anno 2024, pari a 33 miliardi di euro, per un accantonamento di 2,9 miliardi di euro, e delle **risorse libere al 26 gennaio 2024, pari a 4 miliardi di euro, le risorse stimate residue alla fine del 2024 ammontano a circa 1,1 miliardi.**

Alla luce di uno scenario di massima cautela, che ipotizza il ricorso al credito di tutte le imprese per un ammontare pari ai loro crediti insoluti, si prevede una richiesta complessiva di circa 150 milioni per un garantito di 120 milioni e un accantonato di circa 20 milioni. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma in esame, sebbene richiami, ai fini della definizione di PMI, l'articolo 1 dell'allegato I al regolamento GBER, non indica la pertinente normativa sugli aiuti di Stato applicabile al caso di specie.

• *Il Fondo di garanzia per le PMI*

Il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, istituito presso il MedioCredito Centrale s.p.a., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della [legge n. 662 del 1996](#), costituisce uno dei **principali strumenti di sostegno pubblico** finalizzati a garantire la liquidità delle PMI. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la **possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive** – e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative – **sugli importi garantiti dal Fondo stesso**.

Il Fondo, in via ordinaria, **garantisce o contro-garantisce operazioni**, aventi natura **di finanziamento ovvero partecipativa**, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., talune attività finanziarie e assicurative).

Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è aggiunta – in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dagli effetti della crisi pandemica – una **disciplina speciale, straordinaria e temporanea** approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, per ciò che attiene sia agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia è rientrato, in questo senso, tra le principali misure che sono state utilizzate per **controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi** provocata dalla pandemia e, anche, dalla crisi energetica. L'intervento straordinario del Fondo – introdotto in pieno periodo pandemico dall'articolo 13 del [D.L. n. 23/2020](#) e ss. mod. e int. – è stato via via esteso, sino al 30 giugno 2022 (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 54, [L. n. 234/2021](#)). Contestualmente, la stessa legge di bilancio, all'articolo 1, comma 55, ha ridimensionato l'intervento straordinario del Fondo, in una logica di un **graduale phasing out** dal periodo emergenziale, introducendo una disciplina transitoria, parzialmente ripristinatoria delle modalità operative ordinarie. Il periodo di operatività di questa disciplina transitoria – inizialmente previsto dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022 – è stato **prorogato** di un anno, sino al 31 dicembre 2023 dalla legge di bilancio 2023 ([L. n. 197/2022](#), articolo 1, commi 392-393). La legge di bilancio 2023 ha anche prorogato – dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 – il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo del Fondo di garanzia alle imprese colpite dagli effetti della crisi ucraina, trovante disciplina nei commi 55-*bis* e 55-*ter* della legge di bilancio 2022, come inseriti dall'articolo 16 del [D.L. n. 50/2022](#) ([L. n. 91/2022](#)).

Il successivo **D.L. n. 145/2023** ha riformato la disciplina transitoria del Fondo, disponendo che, dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre **2024**, il Fondo di garanzia per le PMI, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato dalla legge di bilancio, operi secondo **nuove specifiche modalità**, dettagliate nello stesso articolo.

Si tratta di modalità **ancora parzialmente derogatorie** rispetto alla disciplina ordinaria del Fondo. Tali modalità, a confronto con il precedente regime straordinario, sono riportate nella Tabella che segue. Per una analisi ancora più approfondita si rinvia al [sito istituzionale](#) del Fondo di garanzia PMI.

Fondo di garanzia per le PMI

modalità di funzionamento straordinarie vecchie e nuove a confronto

Periodo	Ammontare massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni (in % sul garantito)	Valutazione del merito di credito
1° luglio 2022 - 31 dicembre 2023	5 milioni	<p>80% per investimenti per tutti, a prescindere dalla fascia</p> <p>60% per liquidità per imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo</p> <p>80% per liquidità per imprese rientranti nelle fasce da 3 a 5 del modello di valutazione, nonché per tutte le imprese e operazioni finanziarie cui non si applica il modello di valutazione (start up, start-up innovative, incubatori certificati, micro credito, nonché di importo ridotto (25 mila euro senza valutazione del merito di credito, innalzato a 35 mila euro in caso di riassicurazione da parte di garanti autorizzati)</p> <p>Per tutti i casi di cui sopra, la misura della controgaranzia è del 100% della quota dell'importo garantito dal garante autorizzato o pari alla riassicurazione se non autorizzato</p> <p>90% su investimenti i finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetico come previsto dal Temporary Crisis Framework</p> <p>SMALL MID CAP NON AMMISSIBILI</p>	<p>Micro Imprese 0.25%</p> <p>Piccole Imprese 0.50%</p> <p>Medie Imprese 1%</p>	<p>SI, con ammissione delle imprese in fascia 5</p>
1° gennaio 2024- 31 dicembre 2024	5 milioni	<p>55% per liquidità per imprese nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione</p> <p>60% per liquidità per imprese nelle fasce 3 e 4</p> <p>80% per investimenti, per tutte a prescindere dalla fascia di appartenenza</p> <p>80% operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di garanzia o che non siano utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione (startup e startup innovative)</p> <p>80% in relazione alle operazioni finanziarie di micro credito di importo massimo sino a 50.000 euro,</p> <p>80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo ridotto, fino a 40 mila euro, ovvero fino a 80 mila euro nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati (confidi o altri fondi garanzia), nonché. Per tali operazioni il modello di valutazione è applicato solo ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo.</p> <p>50% per investimenti nel capitale di rischio dei beneficiari finali</p> <p>SOLO SE AUTORIZZATO DELLA COMMISSIONE UE a favore delle imprese cd. SMALL MID-CAP (con dipendenti tra 250 e 499)</p> <p>40% per investimenti nonché per le operazioni riferite alle mid-cap di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo</p> <p>30% per esigenze di liquidità</p> <p>La garanzia del Fondo può essere concessa entro il 15 % della dotazione finanziaria annua del medesimo</p>	<p>NO solo per Micro Imprese</p> <p>Piccole Imprese 0.50%</p> <p>Medie Imprese 1%</p> <p>Small Mid-Cap 1,25%</p>	<p>SI con esclusione delle imprese in fascia 5 (salvo operazioni importo ridotto per cui il modello valutazione è applicato solo a presidio dei rischi assunti dal Fondo)</p>

Quanto ai **refinanziamenti** del Fondo di garanzia PMI, si segnala l'incremento di dotazioni disposto dalla legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1, comma 393), per **720 milioni** di euro per l'anno **2023**.

Articolo 2-ter **(Fondo contribuito in conto interesse per le imprese dell'indotto)**

L'articolo 2-ter, introdotto al Senato, traspone nell'atto in esame, con talune modifiche, quanto già disposto dall'articolo 2 del decreto legge n. 9 del 2024. La norma stabilisce che, per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 2-bis (che traspone quanto già disposto dall'articolo 1 del decreto legge n. 9 del 2024) **può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni.**

L'articolo 2-bis – inserito al Senato – riconosce **condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle micro, piccole e medie imprese** che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'**aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti** che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (L. n. 231/2012), **ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024.**

L'articolo 2-ter, comma 1, integra tale previsione stabilendo che, per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 2-bis **può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni.**

Il contributo è riconosciuto alle micro, piccole medie imprese come definite dall'articolo 2-bis (ovvero come definite dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014), ai sensi e nei **limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis")** ed è **pari al valore complessivo, attualizzato** alla data di concessione dell'aiuto, della **differenza** tra gli **interessi** calcolati, nell'arco dell'intera durata dell'operazione, al tasso contrattuale e gli **interessi** determinati applicando alla medesima operazione **un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso contrattuale.** L'effetto del contributo è dunque quello di ridurre della metà il tasso di interesse contrattuale.

Per l'attualizzazione, si applica il vigente tasso, determinato in conformità a quanto stabilito nella [comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02](#) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

Con il [Regolamento 2023/2831/UE](#) è stato adottato il nuovo quadro regolatorio per il periodo 2024-2030 relativo agli aiuti di piccola entità, cosiddetti "*de minimis*". Il massimale di aiuto ora previsto è di **300.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa**, in luogo dei 200.000 consentiti ai sensi della disciplina previgente.

Il comma 2 dell'articolo stabilisce che, ai fini dell'accesso al contributo, il **tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all'operazione finanziaria non può**

essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su **operazioni** finanziarie aventi finalità e forma tecnica **analoghe** concesse alla stessa impresa, ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili.

Il **soggetto finanziatore** è tenuto a **rilasciare apposita dichiarazione** sulla rispondenza delle condizioni applicate a quanto disposto dal comma in esame.

Le **modalità di attuazione** delle disposizioni in esame nonché l'individuazione del **soggetto incaricato della relativa gestione** (i cui oneri sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento entro il limite massimo del 2 per cento) sono stabilite, ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Le modalità di attuazione devono prevedere specifiche norme volte ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente **riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024/2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 2-quater, commi 1-3
(Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva)

L'articolo 2-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari e dai garanti di tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e che siano stati ammessi all'amministrazione straordinaria successivamente al 3 febbraio 2024.

Più nel dettaglio il **comma 1** stabilisce la **prededucibilità dei crediti** vantati dalle imprese dell'indotto (*si veda il comma 3*), ovvero vantati dai cessionari o dai garanti di tali crediti, compresa Sace S.p.A.¹¹, nei confronti di società committenti ammesse all'amministrazione straordinaria successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge (e quindi al 3 febbraio 2024), e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico, ai sensi dell'articolo 1 del [D.L. n. 207 del 2012](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231¹².

In materia di crisi di impresa i crediti prededucibili sono i crediti qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione delle procedure concorsuali. L'**istituto della prededucibilità** consiste in un'eccezione al principio della *par condicio creditorum* riferita a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali.

Prima dell'introduzione del D. Lgs. n. 5 del 2006, che ha riformato la disciplina contenuta nella Legge Fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), la prededuzione, in assenza di una specifica definizione, poteva essere ricavata dalla lettura dell'articolo 111 L.F. che, al comma 1, stabiliva l'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, dando priorità al pagamento delle spese e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo veniva autorizzato.

Il legislatore del 2006, introducendo il comma 2 all'art. 111 L.F., ha incluso tra i crediti prededucibili anche quelli sorti nell'ambito delle altre procedure concorsuali.

Nel 2019, con l'introduzione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ([D. Lgs. n. 14 del 2019 e ss.mm.ii.](#)) la disciplina della prededuzione dei crediti è confluita nel nuovo art. 6, rubricato "Prededucibilità dei crediti". Quest'ultimo dispone che sono prededucibili, oltre a quelli espressamente definiti tali dalla legge, i seguenti crediti:

¹¹ [SACE S.p.A.](#) è una società per azioni interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dal 2022, specializzata nel sostegno finanziario-assicurativo a supporto della competitività delle imprese in Italia ed all'estero.

¹² Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 201 del 2012, per "impianto industriale di interesse strategico nazionale" si intende un impianto presso il quale devono essere occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno; occorre altresì che vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione. Lo stabilimento che risponde a tali caratteristiche viene individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

- crediti professionali relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
- crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano concordatario che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
- crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

Per ciò che attiene all' **amministrazione straordinaria**, occorre rammentare che si tratta di una procedura concorsuale che ha come principale finalità la conservazione, in tutto o in parte, di un'azienda (impianti e attrezzature) – destinata allo svolgimento dell'attività di un'impresa commerciale, o di un gruppo d'impresе, di grandi dimensioni che sia stata dichiarata insolvente – nonché, a certe condizioni, del personale dalla stessa occupato. È un procedimento di natura amministrativa, la cui gestione è affidata al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

L'articolo 1 del [decreto legislativo n. 270/1999](#) qualifica l'amministrazione straordinaria come “procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.”

In base ai criteri stabiliti dallo stesso d.lgs. n. 270/1999 (art. 2), la disciplina dell'amministrazione straordinaria ivi contenuta si applica alle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento, che abbiano:

- un **numero di lavoratori subordinati**, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, **non inferiore a duecento da almeno un anno**;
- **debiti** per un ammontare **complessivo non inferiore ai due terzi** tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Lo stesso articolo 2, per come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede tuttavia una deroga a tali criteri, prevista per le sole imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), che possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria anche in assenza dei predetti requisiti quantitativi.

Alla disciplina della procedura di amministrazione straordinaria contenuta nel decreto legislativo n. 270/99 si affianca una diversa disciplina, che presenta quindi diversi requisiti di ammissione e procedure più rapide, introdotta dal decreto legge n. 347 del 2003 (cd. decreto Parmalat), recante “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e che trova applicazione nei confronti delle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento che presentino, congiuntamente, un numero di lavoratori subordinati non inferiore a cinquecento da almeno un anno ed un indebitamento non inferiore a trecento milioni di euro.

Tale procedura semplificata è stata successivamente modificata da parte del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134 (cd. decreto Alitalia), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, e più di recente dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.

Viene inoltre previsto che, qualora sorti anteriormente all'ammissione a tale procedura, ed ove riguardanti prestazioni anche non continuative di beni e servizi, i predetti crediti potranno essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, così come indicato dall'art. 222 comma 3 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza.

La disposizione stabilisce che i crediti prededucibili liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.

Ai sensi del **comma 2**, fermo restando quanto previsto dall'[art. 166 del Codice della Crisi e dell'insolvenza](#) in ordine agli atti, ai pagamenti compiuti e alle garanzie prestate dal debitore, **non sono soggetti a revocatoria** i pagamenti dei crediti di cui al comma precedente effettuati tra il 3 febbraio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione, e l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

L'art. 166 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, ai commi 1 e 2, prevede che, fatti salvi i casi di buona fede del creditore, sono revocati:

- gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
- gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.
- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori, quando il curatore provi che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore.

Il **comma 3** dell'articolo 2-*quater* precisa che l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:

- prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;
- forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti;
- servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;
- servizi in materia di risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (d.P.C.M. 14 marzo 2014).

Articolo 2-quater, comma 4
(Svincolo dell'avanzo di amministrazione delle Regioni per misure di sostegno alle imprese)

L'articolo 2-quater, comma 4, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di **svincolare**, in sede di approvazione del rendiconto 2023, **le quote di avanzo vincolato di amministrazione**, derivanti da trasferimenti statali, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP.

Le risorse svincolate possono essere utilizzate **per il finanziamento di misure di sostegno alle imprese**.

Il **comma 4** stabilisce che **in sede di approvazione del rendiconto 2023** da parte dell'organo esecutivo, **le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano** sono autorizzati allo **svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme**.

Lo svincolo riguarda le quote **riferite ad interventi conclusi** o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, **non gravate da obbligazioni** sottostanti già contratte, e con **esclusione** delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Le risorse così svincolate **sono utilizzate** da ciascun ente **per il finanziamento di misure di sostegno alle imprese**, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Si ricorda, al riguardo, che il comma 822 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) ha consentito alle **Regioni**, agli **enti locali**, nonché agli **enti ad essi strumentali**, di **svincolare**, in sede di approvazione del **rendiconto 2022**, le **quote di avanzo vincolato** di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse così svincolate sono state utilizzate per tre finalità: a) la **copertura dei maggiori costi energetici** sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale; b) la **copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale** derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici; c) **contributi per attenuare la crisi delle imprese** dovuta ai rincari delle fonti energetiche.

Il successivo comma 823 della legge n. 197 del 2022 stabilisce che le suddette **somme svincolate** e utilizzate per le finalità di cui di cui sopra **devono essere comunicate** anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le modalità applicative delle disposizioni illustrate sono state stabilite dal [D.M. 27 aprile 2023](#) il quale ha chiarito che **per "quote di avanzo vincolato di**

amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte” **si intendono** le risorse vincolate del risultato di amministrazione derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione **che residuano** a seguito: a) della **completa realizzazione dell'intervento** cui il trasferimento era destinato, secondo le modalità richieste dall'amministrazione erogante, nel corso degli anni precedenti; b) del pieno finanziamento di interventi in corso di realizzazione disposto negli esercizi precedenti cui hanno concorso risorse proprie dell'ente.

Da ultimo il decreto-legge n. 215 del 2023 (c.d. “proroga termini”) ha disposto l'estensione all'anno in corso dell'ambito di applicazione della norma introdotta dal comma 822 della legge n. 197 del 2022, che consente a Regioni ed enti locali nonché agli enti ad essi strumentali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2022, le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP, per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario nazionale (art. 3, commi i 12-quater e 12-quinquies).

Articolo 2-quinquies
(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica)

L'articolo 2-quinquies - inserito nel corso dell'esame al Senato - stanziava **16,7 milioni di euro**, prevedendo per il **2024** una **integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa**, per un **periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane**, a favore dei **lavoratori subordinati**, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del **settore privato** che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della **sospensione o riduzione dell'attività lavorativa**.

La disposizione in esame stabilisce interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica, tutelandone i lavoratori dipendenti.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che ai **lavoratori subordinati**, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del **settore privato** che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis (*vedi supra*), è riconosciuta, **per l'anno 2024**, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una **integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa**, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale)¹³, per un **periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane**.

¹³ A norma del richiamato articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:

“1. Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultra-settimanali predeterminati, l'integrazione è dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.

2. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l'integrazione è dovuta entro i limiti di cui al comma 1, raggugiando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato.

3. Agli effetti dell'integrazione le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse, raggugiando in ogni caso ad ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di otto ore.

4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l'integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l'integrazione è dovuta.

Il **comma 2** dispone che il **nesso causale** della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al precedente comma 1 è **individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale** prevalente esercitato dall'impresa committente: viene dunque individuata la relazione diretta tra la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la crisi dell'impresa committente, attraverso la dimostrazione del rapporto di monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si specifica che si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel **biennio precedente al 3 febbraio 2024**, il **settanta per cento del complessivo fatturato** dell'impresa destinataria delle commesse.

Il **comma 3**, al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, individua le **modalità di sospensione e riduzione**

5. L'importo del trattamento di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non può superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:

a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;

b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.

5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla lettera a) del comma 5 cessa di produrre i propri effetti e l'importo del trattamento di cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l'importo massimo mensile di cui al comma 5, lettera b), come rivalutato ai sensi del comma 6.

6. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

8. L'integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.

9. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112.

10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.”

Per le modalità di calcolo della misura di cui a tale articolo, l'art. 11, comma 3, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, reca, in via transitoria un criterio specifico di calcolo del trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società - poi dichiarate fallite - e retrocedute per inadempimento del patto.

dell'attività lavorativa anche con ricorso alla **rotazione dei lavoratori**, da effettuarsi con apposito **accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati**, da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il **comma 4** prevede che ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, **non si applicano** le disposizioni di cui agli articoli 14¹⁴, 15¹⁵, 24¹⁶

¹⁴ Art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: “1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.

5. Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

6. All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.”

¹⁵ Art. 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: “1. Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1.

2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.”

¹⁶ Art 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: “1. L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini

e 25¹⁷ del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riguardanti informazione e consultazione sindacale e relativo procedimento. Si disciplina la **procedura** che i datori di lavoro sono tenuti a seguire per la comunicazione di attivazione dell'integrazione del reddito per i dipendenti: i **datori di lavoro, previa**

della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.

3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto da tenersi anche in via telematica il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).

5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.”.

¹⁷ Art 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: “1. L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.

3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto da tenersi anche in via telematica il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).

5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.”.

comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'**entità** e della **durata prevedibile** e del **numero dei lavoratori interessati**, con il richiamo all'accordo quadro di cui al comma 3 del presente articolo, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, **esclusivamente in via telematica**, la **domanda** di accesso al trattamento di integrazione del reddito all'INPS, con l'**elenco nominativo dei lavoratori interessati** e l'indicazione dei **periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa**, dichiarando la **sussistenza dei requisiti** di cui al comma 2.

A norma del **comma 5**, le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono **incompatibili** con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (CIGO, CIGS, fondi di solidarietà, contratti solidarietà espansivi).

Il **comma 6** dispone che i periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo **non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale** definite a seconda del tipo

di attività agli articoli 4¹⁸, 12¹⁹, 22²⁰ e 30²¹ del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Viene inoltre precisato che, in relazione alle integrazioni al reddito

¹⁸ Art 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: “1. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5. 2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.”

¹⁹ Art 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: “1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o).

5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.

6. Con riferimento all'unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.”

In deroga a quanto disposto da tale articolo vedi l'art. 40-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

Sull'applicabilità delle disposizioni del comma 3 vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 settembre 2023, n. 127.

²⁰ Art 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: “1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

3. Per la causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica alle imprese edili e affini.”

²¹ Art 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: “1. I fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista

di cui al presente articolo, **non è dovuto il contributo addizionale** di cui al medesimo decreto legislativo n. 148/2015.

Il **comma 7**, riguardo al metodo di erogazione, prevede che le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono corrisposte **direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga**. Il relativo importo è **rimborsato dall'INPS** ai datori di lavoro o da questi ultimi **conguagliato, a pena di decadenza**, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148²²: **sei mesi** dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. **In alternativa**, i datori di lavoro hanno la possibilità di **richiedere** che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato **direttamente dall'INPS** ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione che comprova le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Il **comma 8** definisce il limite di spesa: le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di **16,7 milioni di euro per l'anno 2024** e sono **autorizzate dall'INPS**, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande e provvede al **monitoraggio** del rispetto del limite di spesa fornendo i **risultati** dell'attività di monitoraggio al **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** e al **Ministero dell'economia e delle finanze**.

Il **comma 9** dispone che nel caso in cui dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, **anche in via prospettica**, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS **non procede all'accoglimento delle ulteriori domande** per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

Il **comma 10** garantisce la neutralità finanziaria dell'attività di cui al presente articolo, alla quale l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie

dall'articolo 4, comma 1. All'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

1-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1. Entro il 30 giugno 2023, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° luglio 2023.

2. La domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.”.

²² Art 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: “Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data”.

disponibili a legislazione vigente e **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

Il **comma 11** definisce la copertura finanziaria: agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di **16,7 milioni di euro per l'anno 2024** a valere sulle disponibilità del **Fondo sociale per occupazione e formazione**, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 18, comma 1, lett. a), del DL n. 185/2008, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

In particolare, la norma aveva previsto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alle risorse destinate alle infrastrutture – provvedesse ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi. Il comma 1, alla lettera a), indicava proprio il Fondo sociale per occupazione e formazione, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si specifica, al riguardo, che in tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Attualmente, le risorse del richiamato Fondo sono destinate a specifici interventi di politica attiva del lavoro, o (nel caso di risorse non destinate a determinati interventi previsti dalla normativa) al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Sulla rideterminazione del suddetto Fondo è intervenuto da ultimo l'art. 12-quater, comma 2, lett. b), D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

Articolo 3, commi 1 e 2
(Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria)

Il **comma 1** dell'**articolo 3** concerne l'**ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale** per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille; il **comma 1** **specifica che, anche qualora sia disposta l'amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione dell'esercizio di impresa), resta fermo il beneficio summenzionato** – nell'ambito del limite di spesa stabilito dalla norma già vigente – qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione. Il successivo **comma 2** prevede – al fine di assicurare i più elevati livelli di **sicurezza sul lavoro e, come aggiunto dal Senato, di tutela ambientale** – che gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza nonché, come aggiunto **dal Senato**, gli addetti all'implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali, possano essere interessati dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa di cui al **comma 1** soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano direttamente impegnati negli specifici programmi individuati dal medesimo **comma 2** (come riformulato **dal Senato**).

Più in particolare, il **comma 1** del presente **articolo 3** concerne le imprese nella cui gestione sia ricompreso uno stabilimento industriale riconosciuto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri²³, di interesse strategico nazionale, che abbiano in corso programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi e per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione dell'esercizio di impresa)²⁴. La suddetta normativa transitoria già vigente – di cui all'articolo 1, commi 175 e 176, della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#) – fa riferimento alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. La **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto²⁵ riporta che, secondo le informazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ambito dei lavoratori interessati è identico a quello destinatario, in via attuativa, dei suddetti commi 175 e 176 e che tale ambito è costituito da circa 2.500 lavoratori dipendenti da Acciaierie d'Italia

²³ Ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1 del [D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 dicembre 2012, n. 231](#), e successive modificazioni.

²⁴ Riguardo all'istituto dell'amministrazione straordinaria, cfr. il richiamato [D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39](#), e il [D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270](#).

²⁵ La **relazione tecnica** è reperibile nell'[A.S. n. 986](#).

S.p.A. (ex Ilva, riguardo a tali vicende societarie, cfr. la scheda relativa al precedente **articolo 1**).

I citati commi 175 e 176 prevedono che per le imprese individuate in base ai suddetti criteri possa essere autorizzato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (su domanda), un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga ai limiti di durata stabiliti dalla disciplina generale di tale istituto²⁶; la deroga viene ammessa: fino al 31 dicembre 2024 e con eventuale efficacia retroattiva rispetto alla data di entrata in vigore della citata L. n. 213²⁷ (senza, cioè, soluzione di continuità con i trattamenti di integrazione salariale in precedenza riconosciuti); nel rispetto di un limite di spesa pari a 63,3 milioni di euro (per l'anno 2024)²⁸. I periodi di integrazione in esame sono inoltre ammessi in deroga alle norme procedurali (tra cui quelle relative alla consultazione sindacale e – qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni – al parere delle regioni interessate) di cui agli articoli 24 e 25 del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#), e successive modificazioni.

Il **comma 1** del presente **articolo 3** specifica che il beneficio di cui ai citati commi 175 e 176 resta fermo – nell'ambito del suddetto limite di spesa, come confermato da un'esplicitazione inserita **dal Senato** – anche nei casi di amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione dell'esercizio di impresa), qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione.

Sia il **comma 1** in esame sia i citati commi 175 e 176 fanno riferimento alla finalità di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda.

Il **comma 1** specifica inoltre che è fatta salva la facoltà per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria di richiedere, in base all'articolo 7, comma 10-ter, del [D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236](#), il riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale fino al termine previsto per l'attività del commissario. Tale

²⁶ La deroga concerne i limiti di durata previsti dagli articoli 4 e 22 del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#). Si ricorda che, in base al suddetto articolo 22, i trattamenti straordinari di integrazione salariale hanno una durata massima: di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale di riorganizzazione aziendale; di 12 mesi, anche continuativi, per la causale di crisi aziendale (una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione); di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per la causale di contratto di solidarietà.

In base al suddetto articolo 4, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare complessivamente la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile – a tal fine, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente – ovvero di 30 mesi per alcune imprese.

I limiti massimi di cui ai suddetti articoli 4 e 22 si riferiscono alle singole unità produttive interessate dal trattamento.

²⁷ La L. n. 213 in esame (legge di bilancio per il 2024) è entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

²⁸ Il citato comma 176 reca anche le clausole di monitoraggio e di salvaguardia finanziari; il medesimo comma prevede che alle risorse finanziarie in oggetto si fa fronte a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del [D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2](#)).

norma di rinvio, non essendo accompagnata da un finanziamento specifico, può trovare applicazione, per il periodo successivo al 2024, solo nel rispetto dei limiti di durata generali per il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il successivo **comma 2** prevede che, in considerazione della complessità dei programmi a cui fa riferimento il **comma 1** e al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e – come aggiunto **dal Senato** – di tutela ambientale, gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, nonché, come aggiunto **dal Senato**, gli addetti all’implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali, possano essere interessati – a rotazione e, come aggiunto **dal Senato**, previa consultazione sindacale – dai processi in oggetto di riduzione o di sospensione dell’attività lavorativa soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività inerenti alla sicurezza e alla tutela ambientale, ovvero in specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche di cui all’articolo 1-*bis* del [D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18](#). La riformulazione operata **dal Senato** ha così ridefinito i programmi incompatibili (nei termini suddetti) con la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, mentre il **testo originario** faceva esclusivamente riferimento a “specifici programmi di manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza”).

Articolo 3, commi 2-bis e 2-ter
(Proroga indennità lavoratori aree
crisi industriale complessa della Sicilia)

I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 3 – introdotti dal Senato – prorogano anche per il 2024 la concessione dell'indennità, riconosciuta dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020. Tale indennità – si ricorda – è pari al trattamento di mobilità in deroga.

Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, la norma in commento riconosce dunque la suddetta indennità²⁹ **anche per il 2024**, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia che hanno cessato di percepire la NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) nel 2020 e **che hanno presentato la relativa richiesta nel corso del medesimo 2020 (comma 2-bis).**

Si ricorda che tale indennità (comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni familiari) era già stata riconosciuta in favore dei medesimi soggetti dal comma 251-bis della L. 145/2018 limitatamente al periodo compreso tra il 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020.

A seguito di proroghe successive, l'indennità in oggetto è stata riconosciuta in continuità sino al 31 dicembre 2023 (cfr. da ultimo, l'art. 1-bis del D.L. n. 2 del 2023).

Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, valutati in 973.400 euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (di cui all'art. 1, c. 199, della L. 190/2014) **(comma 2-ter).**

²⁹ Pari a 914,96 euro netti se la retribuzione, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è inferiore o uguale a 2.102,24 euro oppure, se superiore, pari a 1.099,7 euro netti (cfr. [Circ. INPS 51/2021](#))

Articolo 4

(Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria)

L'articolo 4, come modificato al Senato, reca la disciplina applicabile alle grandi imprese in stato di insolvenza che rientrino nel perimetro applicativo del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, al fine di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.

In particolare, la disposizione in esame introduce nel **decreto legislativo n. 270 del 1999**, recante la “Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”, **l'articolo 74-bis**, rubricato “**Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura**”.

L' **amministrazione straordinaria** è una procedura concorsuale che ha come principale finalità la conservazione, in tutto o in parte, di un'azienda (impianti e attrezzature) – destinata allo svolgimento dell'attività di un'impresa commerciale, o di un gruppo d'impresе, di grandi dimensioni che sia stata dichiarata insolvente – nonché, a certe condizioni, del personale dalla stessa occupato. È un procedimento di natura amministrativa, la cui gestione è affidata al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

L'**articolo 1** del decreto legislativo n. 270/1990 qualifica l'amministrazione straordinaria come “procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.”

In base ai criteri stabiliti dallo stesso d.lgs. n. 270/1999 (**art. 2**), la disciplina dell'amministrazione straordinaria ivi contenuta si applica alle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento, che abbiano:

- un **numero di lavoratori subordinati**, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, **non inferiore a duecento da almeno un anno**;
- **debiti** per un ammontare **complessivo non inferiore ai due terzi** tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Lo stesso articolo 2, per come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede tuttavia una deroga a tali criteri, prevista per le sole imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), che possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria anche in assenza dei predetti requisiti quantitativi.

Alla disciplina della procedura di amministrazione straordinaria contenuta nel decreto legislativo n. 270/99 si affianca una diversa disciplina, che presenta quindi diversi requisiti di ammissione e procedure più rapide, introdotta dal decreto legge n. 347 del 2003 (cd. decreto Parmalat), recante “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e che trova applicazione nei confronti delle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento che presentino, congiuntamente, un numero di lavoratori

subordinati non inferiore a cinquecento da almeno un anno ed un indebitamento non inferiore a trecento milioni di euro.

Tale procedura semplificata è stata successivamente modificata da parte del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134 (cd. decreto Alitalia), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, e più di recente dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.

Più nel dettaglio, il **comma 1** del nuovo articolo si prevede che nel caso in cui il Tribunale disponga **la chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria**, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 74, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero qualora sia stato autorizzato un **programma di cessione dei complessi aziendali e sia stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo**, la chiusura anticipata **non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi**, rispetto ai quali il Commissario straordinario mantiene la **legittimazione processuale**, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. Il comma in esame specifica, inoltre, che la legittimazione del commissario straordinario sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, **strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli all'amministrazione straordinaria**, anche se questi siano stati **instaurati dopo la chiusura della procedura**.

Ai sensi del d.lgs. n. 270/1999, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura, il commissario straordinario è nominato con decreto del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* (art. 38). Tra i suoi poteri rientrano la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura (art. 40).

Il **comma 2** prevede che, nel caso di chiusura anticipata della procedura, il **comitato di sorveglianza** cessi dalle sue funzioni, e che le rinunce alle liti e le transazioni siano autorizzate dal giudice delegato.

Il comitato di sorveglianza è nominato, sempre con decreto del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario (art. 45). Il comitato esprime il parere sugli atti del commissario in tutti i casi previsti dal medesimo decreto n. 270/99, ovvero in ogni altro caso in cui il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* lo ritenga opportuno (art. 46).

Il **comma 3** precisa che le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contenente la ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalità indicate dal Tribunale, nonché le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del Tribunale.

Ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 270/1999, il commissario straordinario presenta periodicamente al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili ed un progetto

di ripartizione delle medesime, corredato dal parere del comitato di sorveglianza. Si procede alle ripartizioni sulla base della disciplina del procedimento di ripartizione dell'attivo prevista dagli articoli dal 110 al 117 della **legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)**.

In seguito a una **modifica introdotta al Senato**, è stata prevista l'applicazione in quanto compatibile, della disciplina dettata dall'articolo 131 del Codice della crisi e dell'insolvenza in tema di **deposito delle somme riscosse**. La disposizione precisa che le funzioni e i compiti che nell'articolo 131 sono demandate al "curatore" devono considerarsi attribuite al commissario straordinario.

Il **comma 4** stabilisce che dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori, secondo le modalità previste dal Tribunale con il decreto di chiusura della procedura, cui all'articolo 76 del d.lgs. n. 270/99.

Con tale decreto motivato, il Tribunale dichiara, d'ufficio o su istanza del commissario straordinario o dell'imprenditore dichiarato insolvente, la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il **comma 5** precisa che, in relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti, non si fa luogo a riapertura della procedura.

Il **comma 6** stabilisce che il decreto di chiusura del Tribunale, di cui all'articolo 76 del d.lgs. 270/1999, debba contenere una serie di disposizioni ulteriori, riguardanti:

- ✓ la predisposizione di un supplemento di rendiconto
- ✓ il riparto supplementare
- ✓ il rapporto riepilogativo finale

Il comma in esame dispone, inoltre, che la chiusura della procedura **non** comporti la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

Al **comma 7 – come modificato al Senato** - si prevede, infine, che, eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chieda al Tribunale, che provvede con decreto, l'archiviazione della procedura di amministrazione straordinaria e di autorizzare la chiusura del conto vincolato.

Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese (**comma 8**).

Nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto nell'articolo 4 del decreto-legge in conversione, il nuovo **comma 1-bis**, il quale modifica l'articolo 45 del decreto legislativo n. 270.

Tale articolo, nella sua formulazione vigente, prevede che i membri del comitato di sorveglianza durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura e che possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato.

Il comma 1-*bis* modifica l'articolo 45 prevedendo che gli esperti nominabili non possano essere membri di più di tre comitati di sorveglianza.

Articolo 4-bis **(Misure in materia di amministrazione straordinaria)**

L'articolo 4-bis introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 270 del 1999, in materia di amministrazione straordinaria.

Più nel dettaglio il **comma 1, lett. a)**, aggiunge un nuovo comma (comma 1-ter) all'articolo 2 del decreto legislativo n. 270 il quale delimita **l'ambito soggettivo di applicazione** della disciplina dell'amministrazione straordinaria.

In base al vigente articolo 2, comma 1, l'amministrazione straordinaria (D.Lgs. 270/1999) si applica alle imprese, sia individuali che collettive (non alle società cooperative), soggette alle disposizioni sul fallimento, che abbiano:

- debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi sia dell'attivo dello stato patrimoniale sia dei ricavi dell'ultimo esercizio (lett.b);
- un numero di lavoratori subordinati complessivamente non inferiore a duecento da almeno un anno (lett.a).

Possono essere ammesse alla procedura anche in deroga ai suddetti requisiti le imprese confiscate alla criminalità organizzata (comma 2).

Ai sensi del nuovo comma 1-ter **possono essere ammesse** all'amministrazione straordinaria anche in deroga al presupposto di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), **le imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica** nonché le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica, **quando impiegano un numero di lavoratori subordinati**, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, **non inferiore a 40 da almeno un anno**.

La **lett. b)** interviene sull'articolo 40 del decreto legislativo n. 270 del 1999, prevedendo che la **relazione semestrale** che il commissario straordinario è tenuto a redigere sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione debba essere non solo (come attualmente già previsto) trasmessa per via telematica al Ministero dello sviluppo economico, (oggi Ministero delle imprese e del *made in Italy*) ma anche depositata in cancelleria.

La **lett. c)** aggiunge un ulteriore comma all'articolo 62 in tema di **alienazione dei beni dell'impresa insolvente**.

Si prevede quindi che il commissario straordinario, previa autorizzazione del Comitato di sorveglianza, possa rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali (anche in deroga al divieto di azioni esecutive individuali sancito dall'articolo 48) sono

autorizzati ad iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

La **lett. d)** modifica l'articolo 73 del decreto legislativo n. 270. Tale articolo al comma 1 prevede che nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa.

La disposizione in esame prevede che con la medesima istanza il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, possa chiedere al tribunale la **conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale** o, per le *start up* innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in liquidazione controllata³⁰. La richiesta di conversione può essere presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli articoli 71 (Decreto di conversione della procedura di amministrazione straordinaria) e 72 (Applicabilità delle disposizioni relative alla chiusura).

Ai sensi dell'art. 25 comma 2 [decreto legge n. 179 del 2012](#), per start-up innovativa si intende la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- è costituita da non più di sessanta mesi;
- è residente in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili;
 - 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di

³⁰ La liquidazione controllata è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento diretta alla liquidazione del patrimonio del debitore che ha come fine il soddisfacimento di tutti i creditori insinuati nella procedura. È disciplinata dal Titolo V, Capo IX del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza).

ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea;

- 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

La **lett. e)** del comma 1 modifica infine l'articolo 74 del decreto legislativo n. 27, nella parte in cui disciplina la **chiusura della procedura di amministrazione straordinaria**.

La disposizione, nella sua formulazione vigente, prevede che la procedura si chiude:

- a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
- b) se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- c) con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

Con la modifica approvata al Senato si prevede che la procedura si chiude anche quando nel corso della procedura si accerti che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, circostanza che può essere accertata dal Commissario con le relazioni periodiche sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione di cui è data comunicazione anche al Tribunale (*si veda lett. b*).

Ai sensi del **comma 2** le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Articolo 4-ter
**(Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese
e per la tutela occupazionale)**

L'articolo 4-ter - introdotto nel corso dell'esame al Senato – introduce una **disciplina sperimentale**, per gli anni 2024 e 2025, volta a **consentire alle nuove imprese**, costituite attraverso processi di aggregazioni e aventi un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori, la possibilità **di stipulare in sede governativa un accordo** con le associazioni sindacali contenente un **progetto industriale e di politica attiva**, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori.

Stipulazione e contenuto dell'accordo

Il **comma 1** introduce la suddetta disciplina sperimentale - inserita nell'ambito del **piano di politiche attive** previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – che consente alle **nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione** derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, **da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori**, di **avviare il confronto sindacale per stipulare un accordo** in cui è contenuto un **progetto industriale e di politica attiva**.

L'accordo è stipulato in **sede governativa**, alla presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), **con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** o con le loro **rappresentanze sindacali aziendali** ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

Il **progetto industriale e di politica attiva** illustra le **azioni volte a superare le difficoltà del settore** in cui opera e le **azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori** per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per **gestire processi di transizione occupazionale**.

L'accordo può essere sottoscritto dalla nuova impresa a seguito della costituzione **anche precedentemente all'operazione societaria di aggregazione**, a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione. Ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy* - da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L. 4/2024 – è demandata la disciplina dei meccanismi che assicurino la eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell'operazione.

La suddetta disciplina, per espressa previsione del **comma 11**, è **compatibile con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente**, nonché con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.

Il **comma 2** disciplina il **contenuto del progetto**, che deve prevedere:

- la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
- il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
- il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
- il numero delle ore di formazione (non inferiore a 200) per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
- l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di cui al comma 1 per almeno quarantotto mesi, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 7.

Il **comma 3** prevede la **possibilità per l'azienda di variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione** nel corso della realizzazione del progetto, dandone dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.

Il **comma 12** dispone che **il Ministero del lavoro comunica all'Ispettorato nazionale del lavoro gli accordi sottoscritti**, al fine di verificare la corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dal presente articolo.

Viene altresì specificato dal **comma 13** che **nei primi quattro anni di svolgimento dell'attività della nuova impresa**, a qualunque fine sia richiesto il rispetto o il possesso di specifici requisiti o autorizzazioni, compreso quelli necessari per la partecipazione a bandi pubblici, l'azienda può avvalersi anche di quelli in possesso dei soci che hanno dato luogo all'aggregazione.

Incentivi

Il **comma 4** riconosce al **datore di lavoro**, nei casi previsti dal comma 1, un **esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo **massimo di ventiquattro mesi**, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro non proporzionato. Il contributo di cui al presente comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il **comma 5** precisa che l'esonero contributivo è riconosciuto solo con riferimento ai lavoratori di cui al precedente comma 2, lettera c) e a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

Il **comma 6** prevede che alle disposizioni previste dal presente articolo **non si applichino i principi generali di fruizione degli incentivi** di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Secondo il richiamato art. 31, tra l'altro, gli incentivi non spettano: se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente o viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore; se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi determinati casi); con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione.

Il **comma 7** stabilisce che, **al fine di tutelare il perimetro occupazionale**, è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie, ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

Il **comma 9** dispone che, **qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi** da quelli previsti dal comma 7 – quali giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o utilizzo di strumenti incentivanti, sempre con il consenso dei lavoratori - si applica la **sanzione** pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla suddetta violazione.

Si specifica, al **comma 10**, che **gli incentivi non spettano** con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi.

Transizione occupazionale

Al fine di agevolare la transizione occupazionale, il **comma 8** dispone che, in via sperimentale, le nuove imprese costituite potranno avviare **iniziative di politica attiva a gestione diretta aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori**, con il loro consenso, anche in altri settori economici con un contratto di lavoro almeno corrispondente a quello in essere.

Fermo restando la gestione diretta aziendale della ricollocazione, i fabbisogni occupazionali del territorio potranno essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle agenzie per il lavoro, dai centri per l'impiego o da ogni altro operatore economico del territorio, comprese le associazioni di categoria. A tal fine le agenzie per il lavoro potranno essere aggregate anche attraverso reti d'impresa, consorzi o altre forme di partecipazione, anche di natura societaria.

Limiti di spesa

I **benefici** previsti dal presente articolo, ai sensi del **comma 14**, sono **riconosciuti entro il limite complessivo di spesa pari a 14 milioni di euro per il 2024, a 46,4 milioni di euro per il 2025, a 49,2 milioni di euro per il 2026, a 21,9**

milioni di euro per il 2027 e a 3,5 milioni di euro per il 2028. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, verifica la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi indicati nell'accordo. Il monitoraggio e la verifica del rispetto del limite di spesa sono effettuati, sulla base anche di quanto disciplinato dal decreto di cui al comma 1, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi del comma 15, ai suddetti oneri e alle minori entrate derivanti da quanto disposto dai commi da 1 a 14, valutate in 2,1 milioni di euro per il 2029 e in 0,6 milioni di euro per il 2030 si provvede:

- quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 24,9 milioni di euro per l'anno 2025, 29,2 milioni di euro per l'anno 2026, 10,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (di cui all'art. 1, c. 3, lett. *f*), della L. 247/2007), cui consegue una riduzione, in misura corrispondente, degli importi previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 67/2011 per l'attuazione delle misure per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti;
- quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6 milioni di euro per l'anno 2026 mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni del Fondo sociale per l'occupazione e formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. *a*), del D.L. 185/2008);
- quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 14 del presente articolo 4-ter.

Articolo 4-quater
(Modifica all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

L'articolo 4-quater, introdotto al Senato, nel modificare l'ambito di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, aggiunge le rade di Santa Panagia e del Porto Grande di Siracusa nell'ambito delle strutture serventi del Polo petrolchimico.

In dettaglio, la disposizione in commento, approvata in sede referente in Senato, apporta una modifica testuale [all'allegato A, n. 9 di cui all'art. 6 della legge n. 84 del 1994](#) sui porti.

Essa aggiunge nell'ambito di competenza [dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale](#), le rade di Santa Panagia e del Porto Grande di Siracusa con lo scopo dichiarato di razionalizzare le attività, la logistica e gli investimenti nelle strutture portuali serventi gli stabilimenti del settore della raffinazione ricadenti all'interno del Polo petrolchimico siracusano e riconosciuti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 187 del 2022.

Si ricorda che prima di questa modifica, nell'ambito di competenza dell'AdSP della Sicilia orientale erano Augusta, Catania e Pozzallo.

Articolo 5 *(Entrata in vigore)*

L'articolo 5 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **19 gennaio 2024**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.